

ORDINANZA N. 84 DEL 06/07/2022

Regolamentazione della fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17 legge n° 84/1994 così come modificata dal D.lgs. 169/2016 presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, costituita dai porti di Venezia e Chioggia

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE

- con il D.Lgs. n. 169/2016 è stata razionalizzata e semplificata la disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla L. n. 84/1994, prevedendo l'istituzione delle Autorità di Sistema Portuale e individuando, con riguardo ai porti di Venezia e Chioggia, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;
- in particolare, l'art. 6 della L. n. 84/1994, come modificato dal D.Lgs. n. 169/2016, attribuisce alle Autorità di Sistema anche compiti di "indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti";
- all'Autorità di Sistema Portuale è dunque demandato *ex lege* il compito di provvedere alla gestione del sistema portuale costituito dai porti di Venezia e di Chioggia;

VISTO l'art. 17 della Legge n. 84/1994 ss.mm.ii. recante la "*Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo*";

ATTESO CHE attualmente la fornitura di lavoro ex art. 17 della citata legge portuale è assicurato presso il porto di Venezia dalla Soc. Coop. Nuova Compagnia lavoratori Portuali di Venezia (NCLP) e presso il porto di Chioggia da Serviport Coop. A.R.L. (Serviport), entrambe in regime di proroga nelle more dell'avvio della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del nuovo soggetto affidatario del servizio in questione;

VISTO il crescente disallineamento (che si traduce nei c.d. "tagli di squadra") tra numero di lavoratori disponibili come prestatori di manodopera temporanea e numero di lavoratori temporanei richiesti da parte delle imprese ex art. 16 operanti

nel porto di Venezia, in grado di compromettere il regolare svolgimento delle operazioni portuali, con ricadute sulla competitività dello scalo, soprattutto in questo momento caratterizzato da una significativa ripresa dei traffici commerciali;

ATTESA la volontà della scrivente Autorità di intervenire al fine di migliorare l'organizzazione complessiva della fornitura di manodopera temporanea nel Sistema portuale, anche al fine di gestire al meglio e contenere la citata fattispecie dei tagli dei servizi/avviamenti, in considerazione della limitata disponibilità di personale attivabile presso i terminal, anche in previsione del periodo estivo e delle assenze per ferie;

CONSIDERATO il contesto del lavoro portuale a Chioggia – più volte rappresentato anche dalla Serviport – relativo alla situazione dello scalo che negli ultimi anni ha fatto registrare una drastica riduzione di occasioni di impiego per i lavoratori portuali, con conseguente significativo incremento del ricorso all'IMA, comportante un onere economico per lo Stato;

CONSIDERATO che presso il porto di Venezia le occasioni di lavoro per la fornitura di manodopera temporanea si presentano di rilevante entità – in considerazione della già citata ripresa dei traffici – così come confermato dal costante ricorso che NCLP fa all'agenzia di lavoro interinale;

ATTESO che questa Amministrazione ha in programma di procedere in tempi stretti all'avvio della procedura di gara a evidenza pubblica per la definizione del nuovo sistema di fornitura di lavoro temporaneo ex art. 17 della L. n. 84/1994 ss.mm.ii. per il sistema portuale del Mar Adriatico Settentrionale – porti di Venezia e Chioggia;

RITENUTO necessario migliorare – nelle more dell'avvio della procedura a evidenza pubblica – il sistema di gestione della fornitura di manodopera temporanea ex art. 17 rispetto esigenze lavorative emerse presso il porto di Venezia, così da favorire il regolare svolgimento delle attività operative dello scalo medesimo senza interruzione del servizio alla catena logistica;

VALUTATA positivamente la rispondenza e conseguente possibilità di impiego operativo delle competenze professionali dei lavoratori dipendenti di Serviport rispetto alle esigenze di professionalità specifiche rappresentate dalle imprese terminalistiche operanti presso il porto di Venezia, con specifico riferimento ai terminal rinfuse e merci varie;

CONSIDERATA la necessità di ridurre l'impatto dell'indennità di mancato avviamento di Serviport (con conseguenti oneri a carico dello Stato), come indicato anche dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili;

VISTA la Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, recante la nomina del Presidente dell'AdSPMAS;

CONSIDERATO che è compito del dell'AdSPMAS e del suo Presidente assicurare l'ottimale funzionamento del porto di Venezia – massimizzando il rendimento dello scalo medesimo – e le sue potenzialità, anche in relazione alla rilevante crescita delle richieste di avviamento ritornate a livelli pari a quelli pre-crisi pandemica;

VISTA la nota del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili acquisita a protocollo AdSPMAS con n. 10059 del 30.05.2022, con cui la Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale invitava AdSPMAS a valutare la possibilità di autorizzare forme di collaborazione tra le imprese autorizzate ex art. 17 della L. n. 84/1994 dei porti di Venezia e Chioggia al fine di ridurre il numero delle richieste da parte delle imprese ex art. 16 rimaste inevase, nonché di ridurre le giornate di mancato avviamento dell'impresa ex art. 17 del porto di Chioggia;

SENTITE le imprese ex artt. 16 e 18 dei porti di Venezia e di Chioggia;

SENTITE le imprese autorizzate ex art. 17 L. n. 84/1994 dei porti di Venezia e di Chioggia;

SENTITE le OO.SS.;

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI

ORDINA

ARTICOLO 1

Le imprese autorizzate ad operare ex art. 16 della Legge n. 84/1994 ss.mm.ii. presso il porto di Venezia possono avvalersi, all'occorrenza, della manodopera temporanea messa a disposizione da Nuova CLP e da Serviport (soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 17 della legge portuale) seguendo la procedura indicata nella sottostante tabella, al fine di garantire il miglior coordinamento operativo delle varie attività portuali:

| Fase | Procedura | Turni | | |
|------|--|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | Mar/Sab | Dom/Lun | Turni post festivi |
| 1 | Le imprese autorizzate ex art. 16 della L. n. 84/1994 presso il porto di Chioggia formalizzano a Serviport le richieste di manodopera | Entro le 14.00 del giorno antecedente | Entro le 10.00 del sabato | Entro le 10.00 del prefestivo |
| 2 | a. Serviport riscontra le richieste di avviamento pervenute da parte delle imprese autorizzate ex art. 16 del porto di Chioggia; b. Serviport (contestualmente al punto a.) comunica a Nuova CLP e ad AdSP il numero di lavoratori dipendenti rimasti disponibili per essere avviati il giorno seguente nel porto di Venezia; c. Le imprese autorizzate ex art. 16 della L. n. 84/1994 presso il porto di Venezia formalizzano le richieste di manodopera a Nuova CLP. | Entro le 15.00 del giorno antecedente | Entro le 11.00 del sabato | Entro le 11.00 del prefestivo |
| 3 | Nuova CLP riscontra le richieste di avviamento pervenute da parte delle imprese autorizzate ex art. 16 del porto di Venezia e, per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo richiesta, potrà avvalersi del lavoro interinale di cui all'art. 17 comma 6 L. n. 84/1994, avviando lavoratori interinali in numero tale da garantire comunque l'avviamento presso il porto di Venezia del personale dipendente di Serviport di cui al punto 2.b, a cui vengono riservati gli avviamenti, in base alle richieste di specializzazioni da parte delle imprese autorizzate ex art. 16. <i>Nuova CLP, nel riscontrare le richieste di manodopera temporanea pervenute, coordinerà gli avviamenti del proprio personale dipendente in modo da assicurare, laddove possibile, l'applicazione del principio generale di omogeneità dei turni di lavoro, garantendo analogo approccio anche in relazione ai lavoratori di Serviport e dei lavoratori interinali che saranno avviati presso il porto di Venezia.</i> | Entro le 16.00 del giorno antecedente | Entro le 12.00 del sabato | Entro le 12.00 del prefestivo |
| 4 | Le imprese ex art. 16 del porto di Venezia specializzate nella movimentazione di merci varie e rinfuse formalizzano l'eventuale richiesta di manodopera temporanea direttamente a Serviport – limitatamente ai casi residuali rispetto agli avviamenti del personale di Nuova CLP – in funzione degli avviamenti a loro riservati (cfr. punto 3). | Entro le 17.00 del giorno antecedente | Entro le 13.00 del sabato | Entro le 13.00 del prefestivo |
| 5 | Serviport riscontra le istanze di avviamento pervenute da parte delle imprese autorizzate ex art. 16 del porto di Venezia. | Entro le 18.00 del giorno antecedente | Entro le 14.00 del sabato | Entro le 14.00 del prefestivo |
| 6 | Le imprese ex art. 16 del porto di Venezia comunicano a Nuova CLP e Serviport eventuali disdette. Per le disdette provenienti dalle imprese art. 16 rimangono in vigore in favore dei soggetti art. 17 (Nuova CLP e Serviport) le condizioni per orari e penali regolate nell'Ordinanza 64/2021 e, ove pervenute dopo il riscontro ricevuto da parte di Serviport (punto 5), non danno luogo a riassegnazione o a revisione degli avviamenti tra Nuova CLP e Serviport, rimanendo a loro rispettivo beneficio le penali eventualmente dovute. | Entro le 20.00 del giorno antecedente | Entro le 15.00 del sabato | Entro le 15.00 del prefestivo |

Per gli eventuali avviamenti nel porto di Venezia, Serviport non potrà avvalersi del lavoro interinale di cui all'art. 17 comma 6 L. n. 84/1994.

Per gli eventuali avviamenti nel porto di Venezia, Serviport è tenuta ad applicare le tariffe in uso presso il porto Venezia e di cui all'ordinanza AdSPMAS n. 66/2021.

NCLP e Serviport potranno avviare eventuali ulteriori turni di lavoro ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003, nella fornitura di manodopera temporanea.

ARTICOLO 2

Il mancato rispetto della presente Ordinanza potrà comportare l'applicazione di quanto previsto all'art. 16 del vigente *"Regolamento per la fornitura di lavoro temporaneo nel porto di Venezia"* di cui all'Ordinanza AdSPMAS n. 421/2016 e ss.mm.ii.

L'Autorità di sistema portuale effettuerà un monitoraggio settimanale dell'andamento della procedura descritta, riservandosi di intervenire sulla presente Ordinanza nel caso si rendesse necessario apportare modifiche o integrazioni.

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSPMAS e ha validità per un periodo sperimentale di 60 giorni.

IL PRESIDENTE

Ennio Lino Di Blasio

